

CONTRADA LA LUCERTOLA APS STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, dal 1956, una associazione avente la seguente denominazione "CONTRADA LA LUCERTOLA APS", da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Seravezza (LU), in Ripa di Versilia e con durata illimitata.

La "CONTRADA LA LUCERTOLA APS" spiega colori ROSSO - VERDE guarniti in GIALLO ORO. Lo STEMMA: scudo sagomato di colore argento detto a "testa di cavallo" del XV secolo (1400) orlato di colore nero riportante un sopra scudo ovale di colore oro orlato di rosso, con una lucertola di colore verde, con lingua a fiamma di colore rosso, in mezzo a fiammelle di colore rosso, sopra il capo della lucertola una corona di CONTE, il tutto sormontato da un elmo fogliato, argentato, con sguardo rivolto a destra, sotto un nastro di pergamena con scritto in colore rosso "LA LUCERTOLA" avente ai lati numero quattro pennacchi rossi.

TITOLO II

SCOPO FINALITA' ED ATTIVITA'

Art. 2 L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Le finalità che la "CONTRADA LA LUCERTOLA APS" ha come oggetto sociale sono:

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e di tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico, ambientale ed enogastronomico attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati,

serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano a rendere migliore la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione. In particolare per favorire l'aggregazione sociale dei giovani e dei residenti è compito della "CONTRADA LA LUCERTOLA APS" promuovere, organizzare e potenziare il Giuoco della Torre;

- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio;
- favorire l'aggregazione tra i soci e la loro crescita culturale e sociale. La "CONTRADA LA LUCERTOLA APS" potrà aprire e gestire nella propria sede un circolo riservato ai soci, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

L'associazione osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo successivamente all'emanazione del decreto attuativo in merito.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III SOCI

Art. 3 I Soci della "CONTRADA LA LUCERTOLA APS" si distinguono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 4 Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario, se maggiorenne deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando il nome, il cognome la residenza, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale nonché recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, se minorenni la richiesta deve essere presentata da un genitore o da chi eserciti la patria potestà, indicando i dati quali il nome, il cognome la residenza, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale nonché recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Le

società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Qualora l'associazione rigetti la domanda di ammissione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la Deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati; chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 5 La qualità di Socio Ordinario dà diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- ad avere il libero accesso alla sede sociale;
- a fregiarsi dello stemma e dei colori della "CONTRADA LA LUCERTOLA APS";
- a consultare (prendere visione) i libri sociali;
- ad essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- a concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Generale;
- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al rispetto degli altri Soci;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- infondere lo spirito agonistico delle competizioni;
- al pagamento del contributo associativo, secondo le modalità di versamento, l'importo e i termini stabiliti annualmente dall'Assemblea.

Art. 6 I Soci Ordinari sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Generale e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 Sono Soci Onorari coloro che, su nomina del Consiglio Generale, avranno dato impulso e lustro alla "CONTRADA LA LUCERTOLA APS".

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 8 La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9 Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per scritto al Consiglio Generale. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Generale nei confronti del Socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali e di immagine, all'Associazione.

Art.10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate. Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del Consiglio Generale al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Generale.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Generale, il quale dovrà adottare una apposita Deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZIO SOCIALE - PATRIMONIO

Art.11 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote, contributi e sponsorizzazioni per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e comunque esercitare attività economiche marginali di cui al D.M. 25/5/1995;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Art.12 L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Generale predispose il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari, dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa, potrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Eventuali utili dovranno essere impiegati nella realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto: utili di esercizio, riserve e fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

Il rendiconto economico e finanziario, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il rendiconto economico e finanziario e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

PATRIMONIO

Art.13 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio Sociale indivisibile è costituito da:

- costumi storici;
- armi teatrali;
- strumenti musicali;
- attrezzature.

I costumi, eventualmente, realizzati dalla Contrada "LA LUCERTOLA APS" con il contributo di privati, garantiranno, agli stessi, il diritto di partecipare alle manifestazioni alle quali partecipa la Contrada "LA LUCERTOLA APS" fregiandosi del costume così realizzato. La Contrada "LA LUCERTOLA APS" potrà, comunque, far sfilare il predetto costume con altra e diversa persona in caso di indisponibilità del titolare del diritto a partecipare alla manifestazione. Il diritto acquisito dal privato non è trasmissibile.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art.14 Sono organi sociali di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- f) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI

Art.15 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede

o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art.16 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Generale, eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Generale;
- g) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Generale lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno due decimi degli Associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art.17 Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa annuale e che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, secondo il principio del voto singolo. Per i soci di minore età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, tranne per quanto previsto all'Art. 18.

Art.18 L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art.19 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dai Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

CONSIGLIO GENERALE

Art.20 Il Consiglio Generale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Generale è composto da numero 19 membri scelti fra gli associati maggiorenni, con elezioni a scrutinio segreto ed in caso di parità di voti sarà eletto il Consigliere più anziano per appartenenza all'Associazione. I componenti del Consiglio Generale restano in carica 2 (due) anni, non coincidenti con l'anno solare, ma con inizio dal 31 ottobre di ciascun triennio e sono rieleggibili. Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun triennio, il Consiglio Generale indice nuove elezioni nominando il Comitato Elettorale composto di n. 5 (cinque) membri. Il Comitato Elettorale, nomina un Presidente e un Segretario, provvede alla esecuzione delle elezioni vigilando sul suo corretto svolgimento, redige la scheda elettorale rispettando l'ordine alfabetico del cognome, in base alle richieste scritte contenenti almeno le generalità complete del richiedente, pervenute al Comitato stesso almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno stabilito per le elezioni contenente: la lista dei candidati al Consiglio Generale, la lista dei candidati al Collegio dei Revisori e la lista dei candidati al Collegio dei Probiviri; convoca il primo Consiglio Generale degli eletti e resta in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Generale. Redige verbale di tutte le attività elettorali eseguite che sarà conservato agli atti dell'Associazione. Eventuali esclusi dalla scheda elettorale potranno proporre ricorso, in forma scritta, al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento dei nuovi organi sociali.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno:

-Il Presidente della "CONTRADA LA LUCERTOLA APS";

- N. 2 (due) Vice Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- I Responsabili e i membri delle Commissioni: Palio, Sbandieratori e Musicisti, Festival, Sagra, Calcio, Staffetta, Miss e Gioco della Torre ed altre ritenute utili o necessarie per l'ottimale svolgimento delle attività sociali. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche ad unica persona.

Le cariche sono gratuite.

Il Funzionamento delle Commissioni è regolato con apposito disciplinare.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o qualsiasi altro mezzo, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Generale è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Generale:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della associazione.
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art.21 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Generale decadano dall'incarico, il Consiglio Generale provvederà alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Generale; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Generale può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Generale, l'Assemblea Generale dei Soci dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Generale.

CARICHE SOCIALI

Art. 22 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Generale, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Generale e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti. Le condizioni di operatività su eventuali conti correnti bancari e/o postali saranno deliberate dal Consiglio Generale. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dai Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta ai Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Generale nomini il nuovo Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri sociali e registri. Provvede a porre in essere le deliberazioni del Consiglio Generale predispone e conserva gli atti. Ha il compito della cura e conservazione della documentazione sia in entrata che in uscita e dei rapporti esterni e si coordina con il tesoriere i Presidenti di Commissioni, e responsabile della tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile e redige le scritture contabili provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predispone in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo il rendiconto annuale economico e finanziario nonché il bilancio preventivo. Provvede alle operazioni formali di incasso e pagamento deliberate dal Consiglio Generale ha la responsabilità delle casse sociali.

Riferisce periodicamente al Consiglio Generale sull'andamento economico finanziario dell'associazione.

L'economista è responsabile del patrimonio dell'Associazione.

E' facoltà del Consiglio Generale conferire incarichi particolari, anche temporanei, a componenti del Consiglio Generale ed anche a persone esterne.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente della "CONTRADA LA LUCERTOLA APS"
- N. 2 Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Economista;
- Presidenti delle Commissioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della "CONTRADA LA LUCERTOLA APS" tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da n. 5 (cinque) dei membri che lo compongono. La convocazione è fatta a

mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al precedente Art.20.

LIBRI SOCIALI

Art.24 Costituiscono libri sociali obbligatori:

- a. Libro Soci;
- b. Libro verbali delle Assemblee Soci;
- c. Libro verbali del Consiglio Generale;
- d. Libro verbali del Consiglio Direttivo;
- e. Libro verbali delle Commissioni;
- f. Libro inventari del patrimonio;
- g. Libro delle delibere del Collegio Revisori;
- h. Libro delle delibere dei Proviviri;
- i. Libri previsti dalle vigenti normative fiscali;

L'Associazione si dota di libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente, tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, di esaminare i libri sociali. Allo scopo possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

CONTROLLO E REVISIONE

Art.25 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da uno a tre membri effettivi, di cui almeno uno deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori e due supplenti, eletti fra i non soci e resta in carica 3 (tre) anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare, periodicamente, l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale ed alle Assemblee dei Soci, senza diritto di voto. Presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

La carica è gratuita.

Art. 26 Il Collegio dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi, eletti fra i soci e resta in carica 3 (tre) anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Funzionamento del Collegio è regolato con apposito disciplinare.

La carica è gratuita.

VOLONTARI

Art. 27 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro (volontari) tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA ATTI SOCIALI

Art.28 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

TITOLO VII

DURATA E SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Art.29 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Il patrimonio e quant'altro in possesso dell'Associazione sarà affidato ai Cavalieri di San Luigi ed al Collegio dei Probiviri che hanno fra i doveri, accettati all'atto della nomina, quello della ricostituzione della Contrada La Lucertola, così com'è nella sua interezza, o in assenza ad Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 30 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto:

a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO VIII

ONORIFICENZE

Art.31 Viene istituita l'onorificenza "CAVALIERE DI SAN LUIGI" (patrono del paese) in ragione di una, e non più di una, per ogni anno di vita della Contrada, nata statuarmente nel 1956. L'onorificenza può essere, per persone altamente meritevoli, anche retroattiva, ma deve essere collegata ad una vittoria (Palio, Sfilata, Festival, etc...). Se Assegnata per l'anno in corso a lui devono essere dedicate le eventuali vittorie.

Ai Cavalieri di San Luigi verrà consegnato un diploma attestante il Cavalierato. Il cognome, il nome ed il motivo del Cavalierato verranno iscritti nell'Albo d'Oro della Contrada che sarà custodito dal Presidente Onorario della Contrada. L'investitura del Cavaliere di San Luigi sarà fatta alla presenza del Consiglio Generale. Il Presidente Onorario gli consegnerà il diploma ed il cerimoniere farà firmare, dal Presidente Onorario, dal Presidente del Consiglio Generale e dal neo eletto il libro d'oro.

DOVERI DEL CAVALIERE DI SAN LUIGI:

- operare e contribuire affinché si perpetuino nel tempo le tradizioni della Contrada La Lucertola;
- esprimere con fatti e parole un corretto comportamento;
- tutelare il patrimonio storico e materiale della Contrada la Lucertola affinché, nel caso si verifici lo scioglimento della medesima, essa venga ricostituita così come detta il presente statuto;
- presenziare alle cerimonie di investitura degli altri Cavalieri di San Luigi.

DIRITTI DEL CAVALIERE DI SAN LUIGI:

- libero accesso nei locali sociali;
- partecipazione alle Assemblee, con diritto di voto;
- presenziare alle cerimonie di investitura degli altri Cavalieri di San Luigi.

TITOLO IX

NORME E CLAUSOLE FINALI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.32 Le controversie tra l'Associazione e i Soci ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio dei Probiviri composto da tre membri. Il Collegio delibererà, senza particolari formalità, entro 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento con giudizio inappellabile e tutti i Soci si impegnano ad accettare e

rispettare. L'eventuale ricorso alla Magistratura Ordinaria deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Generale.

RESPONSABILITA'

Art. 33 L'Associazione declina ogni responsabilità inerenti a danni sia a cose che a persone, Soci compresi, prima, durante e dopo ogni attività organizzata dall'Associazione stessa o a cui, comunque, partecipi.

NORME FINALI

ART. 34 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore e dal momento della iscrizione nel Registro Regionale delle APS, si applicheranno per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.35 Eventuali variazioni dei disciplinari, funzionamento delle Commissioni e del Collegio dei Probiviri di competenza del Consiglio Generale, non costituiranno variazione al presente statuto.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Si applicano inoltre le norme, direttive e disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni Sportive ed Enti cui l'associazione è affiliata.

Il presente statuto, composto di n. 35 Articoli potrà essere modificato solo dall'Assemblea dei Soci.

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30.10.2020

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il Presidente dell'Assemblea
dell'Assemblea

Il Segretario

.....
.....
(Giovanni Vittorio Sugar Ray Boccoli)
Giannelli)

.....
.....
(Serena Elena

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni, composte da un numero variabile secondo disposizioni del Consiglio Generale, dovranno godere di autonomia decisionale nell'ambito del loro potere esclusivamente propositivo, in quanto spettante al Consiglio Generale il potere deliberativo. Presenteranno pertanto, al Consiglio Generale per l'approvazione, all'inizio di ogni anno: il programma e il bilancio preventivo. Il Programma e il bilancio preventivo approvati dal Consiglio Generale saranno immediatamente operativi. Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Generale. Le Commissioni eleggono un segretario con funzioni di coordinamento e incaricato della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni e della tenuta della documentazione.

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente della Contrada per essere informato delle questioni disciplinari.

Il Collegio dei probiviri nomina un Presidente con funzioni di coordinamento dei lavori. Nelle proprie decisioni, il Collegio, dovrà tener conto della gravità dei fatti e dei danni morali e materiali subiti dall'Associazione.

Le sanzioni da applicare saranno:

- Richiamo;
- Sospensione;
- Espulsione.

E' dovere del Collegio dei Probiviri, nel caso si verifichi lo scioglimento della Contrada La Lucertola, tutelare il patrimonio storico della medesima affinché essa venga ricostituita così come detta il presente statuto.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 30/10/2020